



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 9 del 24-03-2021**

**OGGETTO:** ORDINANZA CHIUSURA AL PUBBLICO PARCHI , AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI FINO AL 07 APRILE 2021 COMPRESO. MISURE RESTRITTIVE PER IL CONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID 19

**CONSIDERATO** il nuovo D.L. n.30 del 13/03/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto ulteriori e più stringenti disposizioni per il contenimento del contagio da Virus 19, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, nonché **l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa** dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 da attuare anche nella Regione Lazio, nonché ulteriori, motivate, **misure piu' restrittive** tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

**Preso Atto** che nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

**Considerato** che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

**Viste** le chiusure delle attivita' economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri e del Ministero della Sanità con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dell'adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;

**Preso atto** delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di contenimento Covid-19;

**Dato Atto** che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

**Rilevato** di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico molto frequentati e pertanto a maggior rischio per la propagazione del contagio;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**Rilevato** di dover disporre, per ragioni espresse in premessa e per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, **sino al giorno 07 aprile 2021 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali.**

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

### **ORDINA**

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, la chiusura immediata, in via precauzionale, al pubblico, **sino al giorno 07 aprile 2021 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali.**

Al Settore VI la predisposizione e l'affissione di idonea segnaletica atta ad impedire l'accesso nei luoghi suddetti.

### **AVVISA**

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Roma, alla Questura di Roma, al Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia, alla Stazione Carabinieri di Santa Marinella, alla Stazione Carabinieri Santa Severa, al Commissariato di Polizia Di Stato Di Civitavecchia, alla Compagnia Guardia di Finanza Di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Locamare di Santa Marinella, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'ASL RM4- Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, all'Ares 118.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia, costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Santa Marinella, 24-03-2021

**IL SINDACO**  
AVV. PIETRO TIDEI

---